



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

PREMESSO che durante il periodo estivo, sul tratto della S. S. 18 compreso tra i Comuni di Tortora ed Amantea, si registra un notevole aumento del traffico veicolare;

ACQUISITI, in via preventiva, i pareri di Anas-Viabilità Ordinaria, di Anas Area Gestione Rete A2, della Polizia Stradale e della Provincia - settore Viabilità richiesti da questo Ufficio sull'opportunità di adottare il provvedimento di sospensione della circolazione degli automezzi di peso complessivo superiore a 35 q.li nel tratto sopra indicato;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza, per motivi di sicurezza pubblica, di sospendere temporaneamente, nel periodo della stagione estiva di maggiore intensità del traffico, la circolazione degli automezzi di peso complessivo superiore a 35 q.li destinati al trasporto di cose sul tratto stradale di cui sopra, ricadente nel territorio della Provincia di Cosenza, incanalando gli automezzi in questione sul tracciato dell'autostrada A2;

VISTA la necessità di consentire in determinate fasce orarie, la circolazione solo degli automezzi che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l'esigenza di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla presente limitazione, nonché degli automezzi degli autotrasportatori residenti nel territorio stesso indipendentemente dalle predette esigenze;

ACQUISITI i pareri favorevoli delle Forze dell'Ordine, dell'Amministrazione Provinciale, dell'ANAS Viabilità Ordinaria, ANAS A2, nonché delle associazioni di categoria degli autotrasportatori, nel corso della riunione appositamente convocata da questa Prefettura - U.T.G. in data 23 giugno 2026;

CONSIDERATO, perciò, che è stata condivisa dai soggetti istituzionali interessati l'esigenza di porre alcune limitazioni alla circolazione dei mezzi pesanti la cui massa complessiva a pieno carico superi i 35 q.li sulla S.S. 18 nel periodo estivo, visto anche il flusso turistico che interesserà tutta la zona della costa tirrenica della provincia;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Codice della strada;

DECRETA

Art. 1

1. A decorrere dalle ore 00:00 del 01 luglio 2026 e fino alle ore 24:00 del 31 agosto 2026, è sospesa la circolazione stradale dei veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva a pieno carico superi i 35 q.li sul tratto di strada della S.S. 18 ricadente nel territorio della Provincia di Cosenza, e più precisamente tra il Km 244+400 (Comune di Tortora) ed il Km 352+200 (Comune di Amantea) in entrambi i sensi di marcia;



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

2. In deroga a quanto sopra, per gli automezzi che, in base ad adeguata documentazione, dimostrino l'esigenza di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla presente limitazione, nonché, per i soli autotrasportatori residenti nei comuni ricadenti nel tratto stradale della S.S. 18 compresi tra Tortora ed Amantea, indipendentemente da esigenze di carico e scarico di merci nel territorio interessato dalla disposta limitazione, è consentita la circolazione nelle seguenti fasce orarie:

- dalle ore 05:00 alle ore 11:30;
- dalle ore 13:00 alle ore 17:00;
- dalle ore 20:30 alle ore 22:00.

Art. 2

1. I divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli e ai complessi di veicoli di seguito elencati, anche se circolano scarichi:
- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzi a tal fine occorrenti (Vigili del fuoco, Protezione civile, etc.);
 - b) militari o con targa CRI (Croce Rossa Italiana) per comprovate necessità di servizio, e delle forze di polizia;
 - c) utilizzati dall'ente proprietario della strada per motivi urgenti di servizio;
 - d) delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
 - e) appartenenti al Ministero delle comunicazioni o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli adibiti ai servizi postali, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, in virtù di licenze e autorizzazioni rilasciate dal Ministero delle comunicazioni;
 - f) del servizio radiotelevisivo, esclusivamente per urgenti e comprovate ragioni di servizio;
 - g) adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo.
2. Il divieto di cui all'art. 1, altresì, non si applica per i veicoli appartenenti ad autotrasportatori residenti nei Comuni ricompresi tra il Km 244+400 (Tortora) ed il Km 352+000 (Amantea) della S.S. 18 che compiono percorso per il rientro in sede, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 60 Km dalla sede a decorrere dall'orario di inizio del divieto.



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cosenza

Art. 3

1. Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C. d. S. sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte.
2. Per dare piena attuazione al presente decreto, i Sindaci dei Comuni interessati, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, adotteranno, ai sensi dell'art. 7 del C. d. S., i provvedimenti di propria competenza, sui tratti della S.S. 18 ricadenti nei rispettivi centri abitati.

Art. 4

Le violazioni delle prescrizioni contenute nel presente decreto saranno sanzionate ai sensi dell'art. 6, comma 12, del Codice della Strada.

Art. 5

L'operatività del presente decreto è sospesa in ipotesi di emergenze di viabilità che dovessero indurre le Autorità preposte ad incanalare il traffico autostradale lungo il tragitto della S.S. 18 e, secondo quanto concordato in sede della riunione citata in premessa, lungo i percorsi ad essa alternativi - come da pianificazioni -, limitatamente alla durata delle emergenze stesse.

Art. 6

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet della Prefettura di Cosenza (<https://prefettura.interno.gov.it/it/prefetture/cosenza>) e verrà portato a conoscenza della Regione Calabria, dell'Amministrazione Provinciale di Cosenza, dei Comuni della Provincia nel cui territorio la limitazione trova applicazione, nonché degli altri uffici, enti ed associazioni di categoria interessati.

Cosenza, data del protocollo

IL PREFETTO
Padovano

RC/DEP